

DISEGNO DI LEGGE

RECANTE IL RIORDINO E LA RIORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Articolo 1

(Modifiche alla legge 16 gennaio 2006, n. 18)

Alla legge 16 gennaio 2006, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «sistema universitario» sono inserite le seguenti: «e organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, in numero non superiore a ventotto. Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore ordinario e un professore associato o un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato, per l'elezione dei professori ordinari, da professori appartenenti alla medesima fascia e, per l'elezione di professori associati ovvero di ricercatori universitari, da professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, e ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010;»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) tre studenti eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);»;

le lettere d), e) e f) sono abrogate.

al comma 2, le parole: «o designazione» sono soppresse e le parole: «lettere b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, della Conferenza dei rettori universitari italiani (CRUI), del

Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CoDAU), del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza.»;

5) al comma 9, le parole «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

6) al comma 10, primo periodo, le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)» e le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca».

all'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

obiettivi della programmazione universitaria;

criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università;

criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

regolamenti didattici di ateneo;

gruppi scientifico-disciplinari (GSD) e settori scientifico-disciplinari (SSD);

decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia, definiti dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR;

chiamate dirette di cui dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dell'articolo 7, comma 5-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.»;

i commi 2 e 4 sono abrogati;

al comma 5, dopo le parole: «del Consiglio Nazionale delle Ricerche, » sono inserite le seguenti: «della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca».

Articolo 2

(Disposizioni transitorie)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca emana l'ordinanza per l'indizione delle elezioni del CUN, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, come modificato dalla presente legge.

Possono partecipare all'elezione dei professori associati e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, anche i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, fino all'esaurimento della relativa figura.

I componenti del CUN, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di adozione dei decreti di nomina dei nuovi componenti eletti secondo le modalità previste dalla presente legge e non sono rieleggibili, ad eccezione di coloro che hanno svolto un solo mandato.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

